SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1387)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE SABBATA, LONGO e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1978

Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169

ONOREVOLI SENATORI. — Numerosi consigli comunali, sostenuti spesso anche da accordi di forze politiche e di organizzazioni autonomiste di livello regionale, nell'interpretare le leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 26 aprile 1974, n. 169, che prevedono, la prima all'articolo 5 e la seconda all'articolo 11, il carattere obbligatorio della spesa compiuta entro limiti definiti, sono giunti alla conclusione che le spese disposte oltre i detti limiti hanno carattere facoltativo. Partendo da qui hanno deliberato varie indennità in varia misura e di vario titolo, anche uniformandosi ad accordi regionali.

Questa interpretazione appare corretta, dal momento che le leggi non impongono alcun divieto, non disciplinano tutta la materia dei rimborsi, rimanendo una parte affidata alla legge comunale e provinciale, attribuiscono invece un diritto agli amministratori, sottoposto alla condizione della deliberazione consiliare per il rispetto dell'autonomia e delle esigenze di bilancio. Il carattere di questa normativa e i princìpi generali che presiedono alla attività di comuni e province, la stessa norma che attribuisce loro la facoltà di andare oltre le spese definite obbligatorie negli espliciti elenchi, di fare, cioè, spese chiamate, appunto, facoltative, impedisce di considerare vietato ciò su cui la legge mantiene il silenzio.

Anche i comitati di controllo hanno riconosciuto legittima l'interpretazione adottata da comuni e province.

Sono, invece, state promosse azioni penali contro amministratori e membri delle commissioni di controllo, che sono già giunte in qualche caso a pronunce di condanna in primo grado.

Appare perciò urgente fornire agli amministratori e ai controllori, che hanno agito con tutte le formalità di pubblicità e legalità, il sostegno di un'interpretazione autentica che dia certezza al diritto, interpretazione che è contenuta nell'articolo 1.

Opportuno appare, peraltro, nella situazione di crisi e di difficoltà, non esporre gli enti locali al rischio di adottare decisioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

che, anche se oggettivamente motivate, possono tuttavia sollecitare risentimenti e critiche a cui non sempre si può negare un fondamento.

Con l'articolo 2 si provvede perciò alla istituzione di un espresso divieto di superare i limiti indicati dalla legge.

Resta al legislatore l'iniziativa per un separato provvedimento legislativo di adeguamento di questi limiti di fronte alla erosione dell'inflazione e all'accrescimento enorme delle funzioni assolte dagli eletti locali.

Infine l'incertezza nell'interpretazione del diritto, dimostrata dallo stesso comportamento della magistratura penale, può avere spinto gli amministratori alla ricerca di criteri interpretativi a favore dell'obbligatorietà della spesa. Inoltre, vi sono casi di rimborso diversi da quelli che hanno causa nelle trasferte, i quali hanno e continueranno ad avere il carattere di spese obbligatorie.

L'articolo 3 riconosce il fondamento dell'incertezza alla quale si tende a por fine con questo disegno di legge ed esclude che un atto possa essere considerato illegittimo solo perchè sia stata considerata come obbligatoria una spesa che viene definitivamente classificata come facoltativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, devono interpretarsi nel senso che le indennità forfettarie e i rimborsi spese oltre i limiti in dette leggi previsti hanno il carattere di spese facoltative.

Art. 2.

È vietata la liquidazione di indennità di qualsiasi tipo a favore degli amministratori comunali e provinciali di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169, oltre i limiti in quella previsti. È altresì vietato, oltre i detti limiti, il rimborso delle spese per i titoli previsti dalla stessa legge.

Art. 3.

Gli atti dei consigli comunali e provinciali, adottati con l'oggetto di cui all'articolo 1 nel presupposto che si trattasse di spesa obbligatoria, non sono considerati illegittimi a nessun effetto.